

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## CTU: potere di acquisizione d'ufficio di dati e documenti

L'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti; mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio. Il potere in questione, quindi, funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato, non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio; esso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, di acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette; potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse; può acquisire, inoltre, dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire alle medesime di verificarne l'esatto e pertinente prelievo.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004, Cass. n. 13428 del 2008 e Cass. n. 1901 del 2010: in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde"

notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli; dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio.

## **Tribunale di Milano, sentenza del 27.2.2019**

...*omissis*...

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.05.2014 *omissis* s.p.a. ha convenuto in giudizio *omissis* s.n.c., in qualità di proprietaria del veicolo *omissis* e *omissis*, quale compagnia assicuratrice del veicolo citato chiedendo l'accertamento della responsabilità della Autotrasporti di *omissis* s.n.c. nella causazione del sinistro stradale occorso in data 11.03.2010 e, conseguentemente, chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro per una somma pari ad € 83.060,28. *Omissis*

All'udienza del 5.12.2014 veniva accertata la regolare notifica dell'atto di citazione nei confronti di entrambi i convenuti, *omissis* che, non costituendosi in giudizio e non comparendo all'udienza, venivano dichiarati contumaci. Assegnati i termini istruttori veniva fissata l'udienza del 14.1.2016 per la discussione delle istanze istruttorie. Con comparsa depositata in data 12.1.2016 si costituiva in giudizio la convenuta *omissis* che chiedeva il rigetto della domanda attorea ritenendo soddisfacente l'importo di € 49.995,72 versato all'attrice. La convenuta non contestava la responsabilità esclusiva del proprio assicurato Autotrasporti di *omissis* s.n.c. nella determinazione del sinistro ma sollevava eccezioni sul quantum, ritenendo di aver integralmente risarcito parte attrice con il versamento dell'importo di € 49.995,72 effettuato in data 09.07.2012. In particolare la convenuta sollevava eccezioni circa la valenza probatoria della documentazione prodotta da parte attrice, preventivi e fatture, in quanto di formazione unilaterale e contestava la necessità di una ampia e costosa bonifica ambientale. Produceva perizia *omissis* S.r.l. in cui venivano stimati costi per il ripristino pari ad € 49.995,72. All'udienza del 14.01.2016 il giudice revocava la dichiarazione di contumacia della *omissis* e disponeva la CTU volta ad accertare il nesso di causalità fra gli interventi eseguiti dall'attrice a seguito del sinistro e la congruità delle spese sostenute e rinviava la causa all'udienza del 18.03.2016 per il giuramento del nominato consulente. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 06.10.2016 il Giudice, respinta la richiesta di integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, rinviava la causa all'udienza del 11.10.2018 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede, mutato l'organo giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e repliche. *omissis*

Dunque, deve dichiararsi la responsabilità del proprietario dell'autoarticolato, *omissis* S.n.c. (non sussistendo litisconsorzio necessario nei confronti del conducente, qui non chiamato in giudizio: Cass. Civ. sez. III, 09/03/2011, n. 5538), nella causazione del sinistro, con solida responsabilità della convenuta *omissis*, compagnia assicuratrice del proprietario dell'autoarticolato.

Tanto premesso, si osserva che la presente causa pone questioni sotto il profilo del quantum debeatur, espressamente contestato dalla *omissis*.

La domanda attorea è fondata nei limiti che saranno di seguito esposti, pertanto, le parti convenute, in solido fra loro, dovranno risarcire i danni riportati da *omissis* s.p.a..

Il CTU, al quale è stato richiesto di accertare il nesso di causalità fra le gli interventi eseguiti dall'attrice ed il sinistro e la congruità delle spese sostenute, ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ha ricostruito, con riferimento a ciascuna impresa intervenuta su incarico della società attrice, l'attività svolta, il numero di automezzi impiegati e la durata degli interventi con riferimento sia al numero di operai impiegati che al numero di ore di lavoro svolte.

Orbene l'espletata consulenza tecnica - le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame delle attività svolte dalle società incaricate da *omissis* S.p.a. e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, e perché esaurienti e complete anche alla luce delle numerose censure svolte dalla difesa dell'attrice, sulle quali si tornerà più diffusamente in seguito - depositata il 31.7.2016 ha consentito di accertare l'entità dei costi sostenuti dalla società attrice per ripristinare la superficie autostradale e la viabilità. In particolare, dalla relazione di CTU a firma del geom. *omissis* che ha effettuato la stima dei costi sostenuti da parte attrice, emerge che: *omissis*.

Le conclusioni elaborate dal consulente, appaiono congrue e adeguatamente motivate e non possono essere messe in dubbio dalle contestazioni ed osservazioni relative alla voce relativa all'attività svolta dalla *omissis* S.r.l. come formulate dalla difesa di parte attrice che in sede di comparsa conclusionale ha richiamato le osservazioni proposte dal consulente di parte attrice che erano già state esaminate dal consulente tecnico d'ufficio che nell'elaborato finale ha preso posizione su ciascuna delle critiche mosse alla stima dei lavori effettuata.

In particolare il consulente tecnico della società attrice ha censurato le risultanze della CTU con particolare riferimento alla voce relativa all'attività svolta dalla *omissis* S.r.l. che, secondo la prospettazione di parte attrice, è pari ad € 96.391,21, ma che in sede di stima è stata ridotta dal CTU ad € 62.161,60. Il CT di parte attrice lamenta che il riconoscimento economico parziale dell'attività svolta deriva "da una non esatta analisi del sinistro e del contesto e da una incompleta valutazione della

operatività necessaria, di carattere specifico nel caso in esame per la risoluzione di problematiche conseguenti all'evento e la eliminazione della potenziale pericolosità ambientale derivante. Nel rispetto di quanto imposto dalla specifica normativa in materia (D.lgs 156/06) *omissis* in qualità di soggetto interessato perché gestore del tratto nell'impossibilità da parte del responsabile diretto dello sversamento di agire con immediatezza a scongiurare possibili ricadute ambientali sull'ambito di intorno ha dovuto attraverso ditta qualificata e certificata agire per l'eliminazione della fonte primaria di contaminazione prima che essa raggiungesse i terreni ed il reticolo idrico superficiale limitrofi, ritenuti oltretutto di rilevante sensibilità insistendo su un'area di attingimento per scopi anche idro-potabili. Per tale necessità si è dovuto operare in condizioni di emergenza e urgenza, sia con ripetuti lavaggi ad alta pressione della pavimentazione interessata da presenza di residui inquinanti che con contemporanee aspirazioni meccanizzate delle acque di risulta e del deposito nevoso in scioglimento presente a bordo carreggiata e contaminato dalla dispersione. Si è inoltre dovuto provvedere al lavaggio con successiva aspirazione anche del sistema delle griglie, canalette cementate, canalizzazioni di raccolta, e camere di accumulo costituenti nel loro insieme il presidio idraulico che raccoglie tutte le acque del tratto autostradale in esame e provvede ad una loro disoleazione prima dell'immissione nella rete idrica superficiale di zona. La presenza di detto sistema di accumulo/trattamento e l'operatività mirata messa in atto hanno effettivamente permesso di circoscrivere l'area di intervento all'interno di proprietà *omissis* senza coinvolgimento alcuno dell'ambito circostante evitando, quindi ricadute di significativo carattere ambientale con quanto in conseguenza sarebbe stato necessario attivare in termini di bonifica e ripristino. A fronte di tali osservazioni il CTU ha replicato ritenendo congrua la spesa di € 62.161,60 oltre IVA che è il risultato di un conto analitico del periodo di tempo in cui è stata utilizzata la mano d'opera, del volume dei rifiuti, delle analisi chimiche, dell'impiego di automezzi per 10 giorni otto ore al giorno, del trasporto del materiale alla discarica considerando, altresì, le condizioni atmosferiche a cui le imprese erano state chiamate ad operare con urgenza e riconoscendo l'impegno e le capacità operative delle imprese che avevano movimentato mezzi ed attrezzature nella giusta misura. Inoltre il CTU ha dato atto della circostanza che le "polveri delle vernici contenute nel semirimorchio hanno creato grossi problemi soprattutto essendo state giudicate pericolose dal produttore, mentre per l'analista del laboratorio di analisi di Livorno, il rifiuto risulta non idoneo ad essere ammesso in discariche per rifiuti pericolosi, pertanto il rifiuto si reputa non pericoloso". Deve ritenersi, quindi, congrua la stima effettuata dal CTU che, oltre ad esaminare tutti i documenti prodotti ha verificato le ore di effettivo utilizzo degli automezzi e l'impiego effettivo di manodopera riconoscendo, peraltro, l'urgenza degli interventi.

Deve essere accolta, invece, l'eccezione sollevata da parte attrice di inammissibilità per tardività della produzione da parte della convenuta, del listino *omissis* unitamente alle osservazioni alla bozza di elaborato tecnico.

Parte attrice ha dedotto, nella prima difesa utile, e cioè all'udienza di esame dell'elaborato peritale in data 6.10.2016 e, poi, ha ribadito nella comparsa conclusionale, l'inammissibilità della produzione documentale citata. Tale contestazione risulta fondata in quanto dall'esame dell'elaborato peritale emerge che nella bozza trasmessa alle parti il CTU, esaminando la documentazione in atti, ha riconosciuto congruo l'importo di E 25.046,41 con riferimento ai materiali e prestazioni ad opera di *omissis* SPA poi, nell'elaborato definitivo depositato l'importo è stato corretto *omissis*. In allegato (doc. n. 7) alla relazione tecnica, il CTU ha depositato il Prezziario parametrico per le attività di ripristino dei danni alla rete autostradale che risulta datato 13.1.2012 ed intestato ad Autostrade per l'Italia. Ma l'acquisizione di tale documento da parte del CTU, in sede di deposito delle osservazioni alla bozza di elaborato peritale, risulta irrituale in quanto il consulente non ha sottoposto al contraddittorio tecnico tale documento né ha acquisito informazioni dalla società attrice in merito all'esistenza di Prezziario relativo all'anno 2010, epoca a cui risalgono i lavori di ripristino dei danni alla rete stradale. Ed infatti, parte attrice nella comparsa conclusionale lamenta che i prezzi applicati per il lavoro di ripristino di *omissis* sono quelli del contratto in vigore al 2010 e l'elenco prezzi di riferimento è del 2008. Il documento (prezziario di *omissis* del 2012 all. 7 all'elaborato peritale) depositato, peraltro, da una parte che si è costituita in giudizio tardivamente, quando oramai erano già spirati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. è stato acquisito dal CTU senza instaurare il contraddittorio delle parti e la giudicante ritiene, pertanto, che sia inutilizzabile.

A tale conclusione la giudicante perviene facendo applicazione del principio di elaborazione giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 26893 del 14/11/2017) che si riporta: la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001; Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo l'esercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio. Eso viene legittimamente esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, di acquisire documenti in genere pubblici non prodotti dalle parti e che

tuttavia siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette. Potrà anche, nel contraddittorio delle parti, acquisire documenti non prodotti e che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo qualora ne emerga l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse. Può acquisire, inoltre, dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per consentire alle medesime di verificarne l'esatto e pertinente prelievo.

Quindi l'acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti; mentre non è consentito al consulente sostituirsi alla stessa parte, andando a ricercare aliunde i dati stessi che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa) che non gli siano stati forniti, in quanto in questo modo verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio. L'inutilizzabilità del documento acquisito dal CTU in violazione del principio del contraddittorio impone di ritenere congrua la stima di € 25.046,41 effettuata dal CTU nella bozza dell'elaborato peritale sottoposta alle parti con riferimento ai Materiali e prestazioni ad opera di *omissis* Spa.

Tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale, (vedi sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1688 del 27/01/2010, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10692 del 1998 ) che estende il risarcimento agli oneri accessori e consequenziali per cui se il danno è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo - o come nel caso in esame per eseguire lavori di ripristino della viabilità autostradale, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023) si deve ritenere che nel caso in esame vanno liquidate le somme ritenute congrue dal CTU al netto dell'IVA. Infatti, la società *omissis* svolge attività di servizi ed in sede di computo tra IVA - fornitori ed IVA- clienti, e previa registrazione della fattura stessa ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha facoltà di recuperare il relativo esborso detraendolo da quanto dovuto all'amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di rivendita effettuate nell'ambito della propria attività di prestatore di servizi (Sez. 3, Sentenza n. 10692 del 1998 Cass. 12 settembre 1984n. 4789). Tale principio risulta coerente con l'altro principio in forza del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, alla *omissis* S.p.a. va pertanto riconosciuta la complessiva somma di € 98.826,39 a titolo di danno patrimoniale.

Al fine di determinare il residuo credito dovuto all'attore al netto degli acconti percepiti, occorre tenere conto dell'importo di euro € 49.995,72 corrisposto dalla compagnia di assicurazione in data 9 luglio 2012. Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi, quindi, a tal fine, rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che alla data della presente sentenza l'importo di euro 49.995,72 si è rivalutato in euro 51.695,57.

Detraendo dall'importo complessivo riconosciuto di euro 98.826,39 in moneta attuale l'ammontare degli acconti, resi omogenei, il residuo credito riconoscibile al ricorrente è pari ad euro 47.130,82 in moneta attuale.

Sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.

Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni. La somma corrispondente al capitale rivalutato alla data odierna (euro 98.826,39) deve essere, anzitutto, rivalutata alla data del fatto (11.03.2010); l'importo così rivalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella di pagamento dell'acconto corrisposto dalla *omissis* (9 luglio 2012); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma così rivalutata deve detrarsi l'acconto e poi sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato (di € 47.130,82) corrispondente al capitale già rivalutato.

La convenuta *omissis* e la convenuta contumace *omissis* S.n.c. dovranno, pertanto, risarcire, in via tra loro solidale ai sensi dell'art. 20154, III comma c.c. i danni subiti dalla Autostrade per l'Italia S.p.a., liquidati complessivamente in euro 47.130,82, oltre accessori secondo i criteri appena indicati. *omissis*

PQM

Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *omissis* s.p.a. contro *omissis* e contro *omissis* s.n.c., contumace, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità di *omissis* s.n.c., proprietaria dell'autoarticolato nella determinazione del sinistro de quo; dichiara tenuti e condanna i convenuti *omissis* s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, e la *omissis* in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice *omissis* s.p.a. in conseguenza del sinistro de quo, quantificati nell'importo di € 98.826,39 in moneta attuale e detratti gli acconti corrisposti, resi omogenei, e condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 47.130,82 in moneta attuale, oltre interessi da calcolarsi con i criteri indicati in motivazione; dichiara tenuti e condanna i convenuti *omissis* s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, e *omissis* in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese processuali che liquida nella somma di € 8.187,00 (di cui € 687,00 per spese e di euro 7.500,00 per compenso di avvocato), oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge; pone le spese di CTU, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico solidale della convenuta *omissis* e della *omissis* s.n.c.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com